

Convenuta: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 63 e seguenti del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE ⁽¹⁾ e con l'articolo 87 della direttiva 2001/34/CE ⁽²⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un quadro legislativo nazionale [nella fattispecie, l'articolo 2, paragrafo 3, lettera j), del regolamento del CNVM n. 1/2006] che stabilisce una presunzione legale di concertazione delle partecipazioni in società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono assimilate a fondi di investimento alternativi (denominati società di investimento finanziario — S.I.F.) con riguardo:

1. alle persone che hanno effettuato o effettuano congiuntamente operazioni economiche con o senza collegamento con il mercato dei capitali, e
2. alle persone che, nell'ambito di operazioni economiche, utilizzano risorse finanziarie che hanno la medesima origine o che provengono da entità diverse, che sono soggetti implicati.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU 2004, L 142, pag. 12).

⁽²⁾ Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU 2001, L 184, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 30 aprile 2019 — MH Müller Handels GmbH/MJ

(Causa C-341/19)

(2019/C 255/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: MH Müller Handels GmbH

Resistente in cassazione: MJ

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un'accertata disparità di trattamento indiretta fondata sulla religione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE ⁽¹⁾, derivante da una norma interna di un'impresa privata, possa essere considerata ragionevolmente giustificata solo qualora tale norma vieti di indossare qualsiasi segno visibile e non solo segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico.
- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
 - a) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che i diritti di cui all'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) possano essere tenuti in considerazione per stabilire se un'accertata disparità di trattamento indiretta, fondata sulla religione, sia ragionevolmente giustificata sulla base di una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico.

- b) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che le norme nazionali di rango costituzionale che tutelano la libertà di religione possano essere considerate disposizioni più favorevoli ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, per stabilire se un'accertata disparità di trattamento indiretta, fondata sulla religione, sia ragionevolmente giustificata sulla base di una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico.

3. In caso di soluzione negativa della seconda questione, sub a) e b):

Se, quando si esamina un'istruzione basata su una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare segni vistosi e ampi di convinzioni religiose, politiche e di altro carattere ideologico, le disposizioni nazionali di rango costituzionale che tutelano la libertà di religione debbano essere disapplicate a causa del diritto primario dell'Unione, anche se quest'ultimo, ad esempio l'articolo 16 della Carta, riconosce le leggi e le prassi nazionali.

(¹) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 16 aprile 2019 —
EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH**

(Causa C-345/19)

(2019/C 255/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EUflight.de GmbH

Resistente: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

1. Se le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹) debbano essere interpretate nel senso che i passeggeri, il cui trasporto sul volo prenotato verso la destinazione finale avviene più di un'ora prima rispetto alla partenza prevista, ricevono una compensazione pecuniaria in applicazione analogica dell'articolo 7 del medesimo regolamento.
2. Se, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, detta compensazione pecuniaria possa essere ridotta a seconda delle distanze aeree, qualora l'orario di arrivo registri un certo anticipo rispetto ai ritardi ivi menzionati o, addirittura, rispetto all'orario di arrivo previsto.